

Comune di
PIEVE TESINO
Provincia di Trento

**Nota integrativa
al Bilancio di
Previsione**

2022 / 2024

COMUNE DI PIEVE TESINO
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11).

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (*principio n.3 - Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n.9 - Prudenza*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*principio n.4 - Integrità*).
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (*principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (*principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*);
- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (*principio n.10 - Coerenza e principio nr. 11 - Continuità*)

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n.-18, che ha introdotto molti articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (Testo unico degli enti locali – TUEL). In particolare l'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e

COMUNE DI PIEVE TESINO

l'Allegato n. 4/1 allo stesso D. Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, infatti, la nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, svolgendo una funzione descrittiva in merito ai dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi, informativa, in quanto apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile ed esplicativa, indicando le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

2. EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 del Comune di Pieve Tesino presenta i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2022	Euro 5.187.227,86
Esercizio 2023	Euro 3.609.124,44
Esercizio 2024	Euro 3.603.134,44

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

COMUNE DI PIEVE TESINO

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto senza applicazione di avanzo di amministrazione e con utilizzo dell'avanzo economico: nel 2022 per totali €. 218.212,07 (di cui €.15.000,00 per spese previste per la partecipazione alla Fondazione Daziaro e € 196.912,07 per l'utilizzo di entrate correnti non ricorrenti da Costrabrunella Srl per sovracanon per la concessione per la produzione di energia elettrica). L'importo è stato destinato a copertura di spese straordinarie di manutenzione per canoni concessione/fitti in conto lavori. Per gli esercizi 2022 e 2023 l'avanzo economico utilizzato per canoni/concessione/fitti in conto lavori è di €. 6.300,00.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

In base ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è inserita nella normale previsione delle spese di competenza del bilancio mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in c/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce di spesa denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo, dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al momento di esigibilità.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita per consentirne l'imputazione al momento dell'esigibilità).

3 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

COMUNE DI PIEVE TESINO

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	728.080,62								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	569.922,50	535.250,00	505.250,00	499.250,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.338.196,38	1.853.062,86 0,00	1.612.849,44 0,00	1.606.109,44 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	492.618,27	356.685,60	229.741,36	229.741,36					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.423.637,82	1.248.604,33	954.133,08	954.143,08					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.169.976,24	1.226.687,93	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.163.377,39	1.429.900,00 0,00	106.300,00 0,00	106.300,00 0,00

COMUNE DI PIEVE TESINO

Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	4.656.154,83	3.367.227,86	1.789.124,44	1.783.134,44	Totale spese finali.....	4.516.573,77	3.297.962,86	1.719.149,44	1.712.409,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	69.265,00	69.265,00 0,00	69.975,00 0,00	70.725,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.422.013,52	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.480.245,97	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
Totale titoli.....	6.478.168,35	5.187.227,86	3.609.124,44	3.603.134,44	Totale titoli.....	6.466.084,74	5.187.227,86	3.609.124,44	3.603.134,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.206.248,97	5.187.227,86	3.609.124,44	3.603.134,44	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	6.466.084,74	5.187.227,86	3.609.124,44	3.603.134,44
Fondo di cassa finale presunto	740.164,23								

3.1 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento *dell'equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Il prospetto mostra le poste che compongono l’equilibrio corrente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			728.080,62		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.140.539,93	1.689.124,44	1.683.134,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.853.062,86	1.612.849,44	1.606.109,44
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.116,44	2.116,44	2.116,44
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		69.265,00	69.975,00	70.725,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			218.212,07	6.300,00	6.300,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2024			COMPETENZA ANNO COMPETENZA DI RIFERIMENTO DEL	COMPETENZA ANNO	
2023	BILANCIO 2022				
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE					
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti cui per estinzione anticipata di prestiti		(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti		(+)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge		(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti		(+)	218.212,07	6.300,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

IL prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0	0
Entrate Titoli IV-V-VI	(+)		1.226.687,93	100.000,00	100.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		218.212,07	6.300,00	6.300,00
Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale	(-)		1.429.900,00	106.300,00	106.300,00
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		15.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00

Obiettivo di finanza pubblica

A decorrere dal 2019 hanno cessato di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Il comune si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione dall'allegato 10 del d. Lgs. 118/2011 (legge 30.12.2018, n. 145 –art. 1 comma 821).

La sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno, inoltre, disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

3.3 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

A partire dal 2016 ha trovato applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede l'applicazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio.

Nel bilancio di previsione deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte in conto capitale.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione basati sulle previsioni di entrata del nuovo bilancio.

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, secondo il metodo della media semplice sui totali tra incassi e accertamenti.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a. **Scelta del livello di analisi per il calcolo:** è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato; il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma è stato scelto di fare riferimento al capitolo;
- b. **Esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa**, ossia:
 - Crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e Titolo IV entrata);
 - Crediti assistiti da fidejussione;
 - Entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa;
 - Entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- c. **Esclusione di ulteriori voci per le quali non si ritiene di dover accantonare il FCDE:** le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;
- d. **Definizione del periodo di osservazione:** la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2015-2019, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.
- e. **Raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento.** I dati da raccogliere sono i seguenti:
accertamenti per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento;
riscossioni in "c/competenza + c/residui": il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e, così di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dall'accantonamento al FCDE;
- f. **Calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio:** questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Rispetto alle 3 modalità di calcolo della media riportata nell'esempio 5 dell'appendice tecnica dei principi contabili (la media semplice o le due medie ponderate), è stato scelto di applicare il metodo n. 1 – Media semplice, che prevede sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui e che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi tale da evitare un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;
- g. **Determinazione della percentuale di difficile esazione:** tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente (quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all'80% il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20%).

- h. **Calcolo accantonamento teorico al FCDE:** la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.
- i. **Determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio:** ricordato che gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, l'Ente si è avvalso pertanto della possibilità prevista dall'art. 1 comma 509 della L. 190/2014 il quale stabiliva che nel 2017 venisse stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento pari almeno al 55%, nel 2018 pari almeno al 70%, nel 2019 pari almeno all'85% e, a partire dal 2020, al 100%.
- L'art. 1 a. 882 della L. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che nel 2018 l'accantonamento sia per almeno al 75%, nel 2019 per almeno all'85%, nel 2020 per almeno al 95% e dal 2021 per l'intero importo. Il comune di Pieve Tesino ha applicato tali misure con il posticipo di un anno ed ha quindi applicato il 100% per il 2022 ed il 100% per il 2023 e il 100% per il 2024.

Non sono state oggetto di svalutazione le seguenti entrate:

- le entrate del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" in quanto tutte le entrate tributarie sono accertate per cassa;
- le entrate del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.

La parte più rilevante del fondo deriva dalle entrate extratributarie derivanti dalla gestione acquedotto- fognatura-depurazione e fitti attivi. La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

				Accantonamento al F.C.D.E.		
	TITOLO		TIPOLOGIA	2022	2023	2024

1)	Titolo 1 Entrate correnti di nat. Tributaria, contr., pereg.	101	Imposte Tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0	0	0
2	Titolo 3 Entrate extratributarie	100	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	1.920,98	1.920,98	1.920,98
3)	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	195,46	195,46	195,46
			Totale generale FCDE	2.116,44	2.116,44	2.116,44

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le risorse di questa natura previste nel bilancio del Comune di Pieve Tesino, comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), ovvero tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'Amministrazione. Attualmente in essa trova allocazione quale principale voce: l'Imposta Immobiliare Semplice.

A partire dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Nel bilancio 2022-2024 l'entrata è codificata al titolo 3.

Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia).

TITOLO	TIPOLOGIA		PREVISIONI		
			2022	2023	2024
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	101	imposte, tasse e proventi assimilati	535.250,00	505.250,00	499.250,00

4.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip. 105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) , a cui pertanto si rinvia.

A seguito degli straordinari eventi atmosferici accaduti nell'ottobre 2019 – tempesta VAIA –, che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo trentino, è prevedibile un rallentamento delle entrate comunali previste per la vendita di legname nei prossimi anni. Allo stato attuale non è possibile prevedere con attendibilità le entrate derivanti dalla vendita di legname.

Il protocollo d'intesa della Provincia Autonoma di Trento in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021 ha previsto che anche in riferimento all'esercizio 2021 la quota del fondo investimenti minori utilizzabile in parte corrente sia pari al 40% delle somme assegnate, al netto della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui da versare alla PAT nell'anno. I Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio. Per gli esercizi 2022-2023, la quota ex fim (ad eccezione di quella relativa all'estinzione anticipata mutui) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale.

Vista la mancanza di precisione nella proiezione delle entrate per la vendita di legname è stato necessario utilizzare in parte corrente a bilancio 2022-2023-2024 parte dell'ex fondo investimenti minori nei seguenti termini: esercizio 2022 euro 154.415,00; esercizio 2023 euro 54.415,00, esercizio 2024 euro 54.415,00.

La quota annua per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui è di euro 54.415,00.

La situazione delle entrate correnti e relativi equilibri di bilancio verranno attentamente monitorati, in attesa di comunicazioni della PAT sulla conferma dei finanziamenti, a seguito dell'assestamento di bilancio, come previsto nel protocollo d'intesa.

Sono previste inoltre entrate correnti "non ricorrenti" quali Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio di Ministri –a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali. Sono contributi ai comuni delle aree interne di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020: fondi 2020-2021 ancora non spesi più il fondo 2022 per totali € 47.152,42.

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI		
		2022	2023	2024
Trasferimenti correnti	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	356.685,60	229.741,36	229.741,36

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia a cui si rinvia:

			Previsioni		
TITOLO	TIPOLOGIA		2022	2023	2024
Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	755.182,26	736.023,08	736.033,08
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	300	Interessi attivi	10,00	10,00	10,00
	400	Altre entrate da redditi da capitale	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	416.412,07	141.100,00	141.100,00
TOTALE			1.248.604,33	954.133,08	954.143,08

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di

impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie e Concessione di diritti patrimoniali.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria).
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA		PREVISIONI		
			2022	2023	2024
Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1.226.687,93	100.000,00	100.000,00
	300	Altri trasferimenti in conto capitale			
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-
	500	Altre entrate in conto capitale	-	-	-
TOTALE			1.226.687,93	100.000,00	100.000,00

4.6 Accensione di prestiti

Il Comune di Pieve Tesino non ha previsto di fare ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e per mantenere il saldo finanziario.

Lo stesso protocollo d'intesa della P.A.T. per il 2022 riporta:

“ Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni Trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per “rimborso di prestiti” previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023 (omissis).

Gli spazi finanziari sono assegnati dai comuni trentini alla Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243 de 2021.

Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2021 con la presente intesa le parti confermato la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2022”.

4.7 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Previsioni					
TITOLO 7	TIPOLOGIA		2022	2023	2024
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00

4.8 Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto terzi non hanno natura autorizzatoria.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quanto l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto terzi e le partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui l'entrata è accertata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilanci fui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV		PREVISIONI		
		2022	2023	2024
FPV	PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
FPV	PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento.

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

5.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- E' stato applicato a bilancio 2022-2024 quanto previsto dal Protocollo d'Intesa della Provincia Autonoma di Trento per il 2020 (all.to 1 al protocollo) in merito alla revisione del modello di riparto del Fondo Perequativo/Solidarietà a decorrere dal 2020. L'applicazione del nuovo modello comporta in generale variazioni significative; viene pertanto proposta una *"gradualità di cinque anni: le variazioni in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024"*.
- Il protocollo di finanza locale della PAT dd 16.11.2021 enuncia: *"alla luce delle problematiche individuate nel 2021 e tenendo conto che si rendono disponibili sul fondo perequativo base ulteriori risorse finanziarie, le parti concordano di introdurre alcuni elementi di innovazione al modello di riparto... (...) . Tali elementi saranno definiti nell'applicazione entro i primi mesi del 2022 d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali. Le parti condividono l'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del modello di riparto, al fine da valutare congiuntamente eventuali correttivi."*

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		MACROAGGREGATO		PREVISIONI		
				2022	2023	2024
1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	460.101,00	446.470,00	446.470,00
		2	Imposte e tasse a carico Ente	56.300,00	56.300,00	56.300,00
		3	Acquisto di beni e servizi	665.548,00	625.548,00	619.548,00
		4	Trasferimenti correnti	461.747,42	331.295,00	331.295,00
		7	Interessi passivi	6.550,00	5.820,00	5.080,00
		9	Rimborsi di poste correttive delle entrate	40.700,00	17.500,00	17.500,00
		10	Altre spese correnti	162.116,44	129.916,44	129.916,44
	TOTALE			1.853.062,86	1.612.849,44	1.606.109,44

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE. EVENTUALI UTILIZZI.

Si da evidenza nella seguente tabella dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021.

In particolare, si ritiene opportuno specificare che la quota vincolata del risultato di amministrazione e costituita da:
vincoli derivanti della legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti della legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Essi prevedono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinate spesa.

vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui ('amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio));

e la quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al taro smaltimento)
- accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

Risultato di amministrazione 2021 presunto:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	741.619,40
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	134.298,78
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	3.173.799,44
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	3.306.669,83
+	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	743.047,79

+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	743.047,79
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,00
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	35.304,82
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
	B) Totale parte accantonata	82.000,00
	Parte vincolata	117.304,82
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	82.000,00
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
	Parte destinata agli investimenti	82.000,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	543.742,97
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2022		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:	
Utilizzo quota vincolata	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non risulta utilizzata nessuna quota di avanzo di amministrazione.

5.3 ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue: - *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti; - *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;

- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio,

mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti

- *Adeguamento del crono programma*. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale (spese non ripetitive) mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. Per il piano triennale delle opere pubbliche si rinvia al DUP.

TITOLO		MACROAGGREGATO	PREVISIONI		
			2022	2023	2024
2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.411.300,00	99.300,00	99.300,00
		3 Contributi agli investimenti	18.600,00	7.000,00	7.000,00
		4 Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
		5 Altre spese in conto capitale	-	-	-
	TOTALE		1.429.900,00	106.300,00	106.300,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie:

E' previsto lo stanziamento a bilancio 2022 di euro 15.000,00, in previsione della partecipazione del Comune nella creazione della Fondazione Daziario-Gaudenzi –

SPESE DI INVESTIMENTO (non ricorrenti):

descrizione	stanziamenti	AVANZO ECONOMICO	BUDGET PAT
ANNO 2023			
manut.straord. immobili	6.000,00		3.000,00
manut. Straord. Piano terra ed. scolastico	6.300,00	6.300,00	
manut.straord. malghe	1.000,00		1.000,00
contr.straord.VV.F.	7.000,00		7.000,00
manutenz.straord.cimitero	2.000,00		2.000,00
edificio scol.: manutenzione	2.000,00		2.000,00
man.str.rete idrica e fogn.	5.000,00		5.000,00
acquisto materiali e segnaletica	1.000,00		1.000,00
manut.straord.automezzi	5.000,00		5.000,00
manutenzione strade	26.000,00		26.000,00
lavori somma urgenza-calamità	40.000,00		40.000,00
progett,fraz.perizie,ecc.	5.000,00		5.000,00
TOTALE TITOLO II	106.300,00	6.300,00	100.000,00

descrizione	stanziamenti	AVANZO ECONOMICO	BUDGET PAT
ANNO 2024			
manut.straord. immobili	6.000,00		3.000,00
manut. Straord. Piano terra ed. scolastico	6.300,00	6.300,00	
manut.straord. malghe	1.000,00		1.000,00
contr.straord.VV.F.	7.000,00		7.000,00
manutenz.straord.cimitero	2.000,00		2.000,00
edificio scol.: manutenzione	2.000,00		2.000,00
man.str.rete idrica e fogn.	5.000,00		5.000,00
acquisto materiali e segnaletica	1.000,00		1.000,00
manut.straord.automezzi	5.000,00		5.000,00
manutenzione strade	26.000,00		26.000,00
lavori somma urgenza-calamità	40.000,00		40.000,00
progett,fraz.perizie,ecc.	5.000,00		5.000,00
TOTALE TITOLO II	106.300,00	6.300,00	100.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In questa voce sono classificati i trasferimenti in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento - budget/fondo investimenti, ex fim, contributi P.S.R., contributi per calamità, dal B.I.M. del Brenta per i canoni aggiuntivi di concessione a derivare acque pubbliche, trasferimenti agli investimenti della Comunità Valsugana e Tesino, Contributo statale L. 160/2019 per interventi di efficientamento energetico, contributi statali agli investimenti - DECRETO CRESCITA DL. N. 34/2019 -l. 28/06/2019 n. 58 per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. .

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

Sono inoltre previste entrate correnti non ricorrenti a finanziamento di spese di investimento per euro 196.912,07 derivanti da distribuzione di sovracanon centralina idroelettrica arretrati da società partecipate- Costabrunella srl.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Spese in conto capitale".

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2. Le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nell'atto di indirizzo è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinti tra parte corrente e parte capitale:

FPV		PREVISIONI		
		2022	2023	2024
FPV	PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
FPV	PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

5.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati, nonché alla quota annua di rimborso alla P.A.T. per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'esercizio 2015, che prevedeva la restituzione di un importo annuo dall'esercizio 2018, in compensazione sui contributi ex FIM.
L'imputazione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Attualmente nel bilancio di previsione 2022-2024 risulta in ammortamento un unico mutuo contratto con Cassa del Trentino Spa per il finanziamento del centro di protezione civile e VVF. E' inoltre stata inserita la quota annuale di euro 54.415,00 relativa alla restituzione rateizzata del valore anticipato dalla Provincia Autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui avvenuta nell'esercizio 2015.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO	2022	2023	2024
4 rimborso di prestiti	Rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.265,00	69.975,00	70.725,00

5.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO	2022	2023	2024
5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	400.000,00	400.000,00	400.000,00

6 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinti in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

La situazione a bilancio di previsione 2022-2024 è la seguente:

	2022		2023	2024
spese correnti non ricorrenti	169.352,42	(*)	33.500,00	27.500,00
entrate correnti non ricorrenti	166.444,24	(*)	32.500,00	26.500,00

(*) escluso entrate non ricorrenti utilizzate per spese in conto capitale (euro 196.912,07)

Le voci principali di spesa corrente non ricorrente spese per consultazioni elettorali, personale in comando, servizi per la biblioteca, acquisti per sanificazione straordinaria, evento Lagorai D'Incanto, agevolazioni alle attività economiche e trasferimenti ad imprese a seguito emergenza Covid19, contributo non ricorrente alla Pro Loco per un progetto di promozione turistica ed eventi non ricorrenti, servizi non ricorrenti per la gestione di parchi e giardini.

Le voci principali di entrate correnti non ricorrenti riguardano: IMIS da accertamenti, trasferimenti statali per consultazioni elettorali, trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio ai Comuni con meno di 2000 ab. per PSR, rimborsi da Comuni per comandi, trasferimenti da Fondazione per Lagorai D'Incanto, rimborso da parte della società Costabrunella srl di sovracanonari arretrati riferiti alla centralina idroelettrica, trasferimenti non ricorrenti da Comune per il servizio di acquedotto intercomunale.

7. Società partecipate dal Comune di Pieve Tesino:

Denominazione sociale	Capitale sociale	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	10.173,00	0,54 %
Funivie Lagorai S.p.A.	9.375.498,00	0,0238 %
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	411.496.169,00	0,00025%
A.C.S.M. S.p.A.	600.000,00	0,91833%
Costabrunella srl	100.000,00	26,76 %
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop	58.000,00	1,96 %
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000,00	0,0072%
Trentino Digitale Spa	3.500.000,00	0,0035 %
Centro Servizi Condivisi Soc. consortile a resp. Limitata		Detenuta tramite Informatica Trentina Spa e Trentino Riscossioni Spa

8. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SIENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opera ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata si acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il comune di Pieve Tesino ha in essere una garanzia fideiussoria bancaria rilasciata in favore della società Costabrunella srl dell'importo di euro 184.644,00 a garanzia del finanziamento concesso per i lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Tolva.

9 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI A BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati a bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.